

Progetto di legge regionale

“Misure a sostegno del pluralismo dell'informazione e della comunicazione istituzionale“

Art.1

(Finalità ed oggetto)

1. La Regione Abruzzo, in attuazione dell'art. 5 comma 2 dello Statuto ed allo scopo di favorire e tutelare il più ampio pluralismo dei mezzi di informazione, promuove l'accesso dei cittadini, delle organizzazioni sociali e delle autonomie territoriali ad una libera e completa informazione quale condizione per un'effettiva qualità della partecipazione democratica. A tal fine, con le disposizioni contenute nella presente legge, la Regione valorizza il ruolo e la funzione del sistema informativo regionale, ne sostiene l'attività e l'innovazione e promuove la tutela del lavoro e della professione giornalistica.
2. La Regione, nell'ambito delle sue competenze, promuove l'attuazione delle disposizioni contenute nella Legge 7 giugno 2000 n.150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) ai sensi dei successivi artt. 6 e 7.

Art.2

(Ambito di applicazione ed esclusioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a. sistema informativo regionale: il sistema costituito dai professionisti, dalle microimprese e dalle piccole imprese come definite nella Raccomandazione 2003/361/CE, sotto qualsiasi forma giuridica e anche in forma individuale, con sede operativa nell'ambito del territorio regionale, che svolgono le seguenti attività:
 1. emittenti radiofoniche e televisive, via etere e digitale terrestre, ivi compresi i soggetti che trasmettono esclusivamente via web, streaming, applicazione on demand iOS/Android/Windows o con trasmissione del segnale con tecnologie satellitari, che realizzano e diffondono notiziari informativi con contenuti a valenza regionale;
 2. imprese e organismi di informazione che realizzano e diffondono pubblicazioni con contenuti a valenza regionale;
 3. stampa quotidiana o periodica a mezzo cartaceo e testate giornalistiche online che realizzano e diffondono notiziari informativi con contenuti a valenza regionale;
 4. agenzie di stampa quotidiana via telematica e web;
 5. iniziative di informazione e comunicazione attivate dalla Regione e dagli enti locali dell'Abruzzo, escluse le convenzioni con le agenzie di stampa per la diffusione di notiziari regionali in favore delle imprese editoriali della regione
 - b. notiziari informativi: ogni trasmissione radiofonica o televisiva, anche esclusivamente via web, avente contenuto informativo e diffusa con regolare

- periodicità, facente capo ad una testata giornalistica soggetta all'obbligo di registrazione secondo la vigente normativa;
- c. pubblicazioni: ogni pubblicazione, anche su supporto informatico e a diffusione on line, ivi compresi gli studi, le documentazioni, le ricerche, avente carattere di regolare periodicità e soggetta all'obbligo di registrazione secondo la vigente normativa;
 - d. contenuti a valenza regionale: i contenuti di pubblicazioni e notiziari informativi connessi ad avvenimenti e a tematiche di interesse regionale, sotto il profilo politico, economico, sociale o culturale.
2. Possono beneficiare degli interventi di cui alla presente legge i soggetti di cui al comma 1, che si avvalgono, per l'attività giornalistica, di personale iscritto all'albo dei giornalisti di cui all'articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), con rapporto di lavoro disciplinato secondo la contrattazione collettiva nazionale ed aziendale del settore giornalistico o retribuito mediante equo compenso come definito nei contratti collettivi di categoria e nella legislazione vigente, nonché pubblicisti e praticanti dipendenti con rapporto di lavoro regolato dai contratti nazionali di lavoro regolato del settore giornalistico, ed in regime di regolarità retributiva e contributiva.
3. Sono escluse dai benefici previsti dalla presente legge:
- a. le emittenti televisive che svolgono attività di televendita;
 - b. le emittenti televisive ed i fornitori di contenuti sanzionati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per violazione delle disposizioni del capo secondo del titolo quarto del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) in materia di tutela dei minori, compiuta successivamente alla entrata in vigore della presente legge ed a valere per il primo programma annuale degli interventi finanziati;
 - c. le imprese editoriali non in regola con i pagamenti delle spettanze del personale e dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali, attestati mediante certificazione di regolarità contributiva rilasciata dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI). Le imprese ammesse ai sensi della vigente disciplina alla rateazione dei debiti contributivi possono accedere ai benefici previo effettivo versamento della prima rata, salvo revoca d'ufficio, con obbligo di restituzione integrale nel caso di mancato adempimento dei successivi pagamenti.

Art. 3

(Contributi per l'occupazione)

1. La Regione Abruzzo persegue le finalità di cui alla presente legge mediante la concessione di contributi volti a sostenere:
- a. le nuove assunzioni di personale giornalistico, tecnico, amministrativo con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato, anche a tempo parziale non inferiore al 50 per cento, nonché la trasformazione dei rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato in rapporti di lavoro a tempo pieno;
 - b. la stabilizzazione dei contratti di lavoro a tempo determinato ovvero di altri tipi di lavoro flessibile in essere alla data di entrata in vigore della presente legge per il personale giornalistico, tecnico, amministrativo.

2. Nell'ambito dell'atto di programmazione di cui all'art. 9, per gli interventi di cui alle lettere a) e b), in caso di incapienza di risorse, è attribuita priorità alle iniziative volte a favorire l'occupazione giovanile e femminile.

3. Le misure di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono essere destinate anche a sostenere l'introduzione di professionalità dedicate alla informazione e comunicazione sul web, anche in relazione ai nuovi profili professionali individuati dai contratti collettivi nazionali.

4. I contributi sono concessi nella misura di 10.000,00 Euro per ogni contratto di lavoro a tempo indeterminato di cui al comma 1, lettere a) e b); nella misura di 4.000,00 Euro per ogni contratto di lavoro a tempo determinato. Nel caso di contratti a tempo parziale, gli importi sono proporzionalmente ridotti.

Art. 4

(Contributi per l'innovazione tecnologica)

1. La Regione concede, ai soggetti del sistema informativo regionale come definito all'art. 2, contributi in conto capitale o in conto interessi per l'acquisto di dotazioni strumentali e mezzi di produzione finalizzati all'innovazione tecnologica e destinati alla diffusione delle notizie e delle pubblicazioni, nonché alla produzione editoriale e alla filiera della distribuzione.

2. La misura del contributo sarà definita dal provvedimento di cui all'art. 9 e dovrà essere conforme al regime e all'intensità degli aiuti di Stato previsti dalla normativa comunitaria .

Art. 5

(Credito di imposta per investimenti pubblicitari)

1. Le imprese o lavoratori autonomi, nonché gli enti non commerciali, aventi sede legale od operativa nel territorio regionale, possono beneficiare di un credito d'imposta in relazione agli investimenti in campagne pubblicitarie effettuate sui mezzi di informazione di cui all'art. 2.

2. Gli investimenti ammessi ad usufruire del credito di imposta sono quelli relativi all'incremento rispetto alla media degli investimenti effettuati nel biennio precedente. Il credito di imposta sarà pari ad una percentuale del valore incrementale degli investimenti pubblicitari effettuati nell'anno di riferimento, e potrà essere fatto valere esclusivamente sull'IRAP.

3. La Giunta fissa annualmente con l'atto di cui all'art. 9 la percentuale per l'attribuzione del credito di imposta, assegnando un valore percentuale maggiore per le microimprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, e per le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

4. Sono escluse dal credito d'imposta le spese per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia nonché quelle relative a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggia vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo.

5. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta spettante.

6. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, dopo la realizzazione dell'investimento incrementale nella misura indicata dal provvedimento di cui all'articolo 9 della presente legge. Le modalità di presentazione dell'istanza, i controlli e l'invio anche telematico della documentazione sono stabiliti dal provvedimento della Giunta di cui all'art. 9.

Art. 6

(Servizi di informazione e comunicazione)

1. La Regione Abruzzo organizza i servizi di informazione e comunicazione, prevedendo le strutture di Ufficio Stampa, Portavoce e Ufficio Relazione con il Pubblico di cui all'art. 6 della l. 150/2000, tenendo conto delle figure professionali previste dalla legge 150/2000 nonché di specialisti dell'editoria digitale.
2. In attuazione dei principi di trasparenza comunicativa e in considerazione dell'evoluzione delle tecnologie digitali, la Regione Abruzzo attiva nella informazione e comunicazione pubblica tutti i mezzi innovativi messi a disposizione dal web, a partire dai social network e dagli strumenti di mailing, newsletter, advertising e comunicazione su portali web e servizi di messaggistica istantanea.
3. L'organizzazione dei servizi di cui ai commi 1 e 2 è deliberata dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, ciascuno per le rispettive competenze, previo parere della Commissione consiliare competente.

Art. 7

(Contributi ai piccoli comuni)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 ed in attuazione delle disposizioni di cui alla l. 150/2000, la Regione concede contributi ai Comuni di cui al comma 2 per le spese di gestione relative alla informazione e comunicazione istituzionale con particolare riferimento all'utilizzo degli strumenti innovativi di cui all'art. 6 comma 2.
2. I contributi sono destinati ai comuni con popolazione pari o inferiore ai cinquemila abitanti, che realizzino le attività di cui al comma 1 in forma associata, ed ai comuni con popolazione da cinquemila a quindicimila abitanti, per le medesime attività da esercitarsi in forma singola o associata.
3. Il contributo non può superare il 50 per cento delle spese per l'espletamento delle attività di cui al comma 1. In relazione alle domande pervenute, l'effettiva misura dei contributi sarà determinata annualmente con l'atto di programmazione di cui all'art. 9.

Art. 8

(Comunicazione istituzionale, messaggi di pubblico interesse e di utilità sociale)

1. Il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), in relazione e nei limiti delle rispettive attribuzioni istituzionali ed al fine di concorrere a garantire effettività al diritto dei cittadini ad essere informati su attività e funzionamento delle Istituzioni, promuovono la pubblicazione di messaggi di pubblico interesse e di utilità sociale, anche relativamente ai programmi di investimento e di spesa regionale e ai relativi bandi.
2. Nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, possono richiedere alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e alle emittenti radiofoniche e televisive della regione la trasmissione a titolo gratuito di messaggi di pubblico interesse e di utilità sociale.
3. La comunicazione istituzionale relativa ai singoli programmi di spesa avviene all'interno della rispettiva previsione e attingendo alle risorse finanziate nel programma.
4. La programmazione della comunicazione istituzionale e dei messaggi di pubblico interesse ed utilità sociale è demandata all'atto di programmazione della Giunta di cui all'art. 9.

Art. 9

(Programmazione degli interventi)

1. La Giunta regionale, in coerenza con i principi e le norme di cui alla presente legge, approva annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, previo parere della competente Commissione del Consiglio Regionale e sentito il Corecom, un atto di indirizzo per la programmazione degli interventi annuali, con la ripartizione della risorse stanziata in bilancio tra le finalità indicate nella presente legge, sulla base del quale il Servizio competente emana avvisi pubblici.
2. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato e nei limiti del "de minimis", tenendo conto del limite massimo complessivo delle risorse di bilancio appositamente stanziata che costituisce tetto di spesa.
3. Con l'atto di indirizzo la Giunta stabilisce i criteri per il monitoraggio e controllo, in base ai quali il Servizio competente svolge gli accertamenti e le verifiche sull'esito dei quali la Giunta riferisce annualmente al Consiglio ai sensi del successivo art. 11.

Art. 10
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'anno 2019 la presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
2. Per gli anni 2020 e 2021, agli oneri correnti derivanti dal minor gettito di entrate scaturente dall'applicazione dell'art. 5 della presente legge, stimati per ciascun anno in euro 250.000,00 si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Iniziativa per attività editoriali", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, alla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, Titolo 1 "Spese correnti.
3. Per gli anni 2020 e 2021, agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, stimati per ciascun anno in euro 500.000,00 si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Iniziativa per attività editoriali", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, alla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, Titolo 1 "Spese correnti.
4. Per gli anni 2020 e 2021, agli oneri d'investimento derivanti dall'attuazione della presente legge, è autorizzata per ciascun anno la spesa complessiva di euro 250.000,00, cui si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Iniziativa strutturali per attività editoriali", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, alla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, Titolo 2 "Spese in conto capitale.
5. La copertura finanziaria della spesa di cui ai commi 2 e 3, quantificata complessivamente in euro 1.000.000,00 annualmente, è assicurata, per ciascuno degli esercizi 2020 e 2021, con variazione in diminuzione in termini di competenza della quota di disavanzo di amministrazione presunto di cui all'articolo 8 della legge regionale 31 gennaio 2019, n.2 (Bilancio di previsione pluriennale 2019-2021) per l'importo di euro 1.000.000,00, con contestuale variazione in aumento dello stanziamento di competenza della Missione 05, Programma 02, Titolo 1 per euro 750.000,00 per ciascuna annualità del biennio 2020-2021 e variazione in aumento dello stanziamento di competenza della Missione 05, Programma 02, Titolo 2 per euro 250.000,00 per ciascuna annualità del biennio 2020-2021.
6. L'autorizzazione alla spesa di cui ai commi 2 e 3 è subordinata alla rideterminazione del piano di rientro del disavanzo di amministrazione.
7. Per le annualità successive al 2021, si provvede con legge di bilancio.
8. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

Art. 11
(Clausola valutativa)

1. Sulla base dei dati raccolti e del monitoraggio effettuato dai competenti servizi, la Giunta regionale trasmette alla competente Commissione consiliare, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi e sui risultati ottenuti riferiti all'annualità precedente.

Art. 12
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).